



prassi

PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI IN CASO DI CONTRATTO IN SOMMINISTRAZIONE

(Interpello n. 3/2018)

Con l'interpello n. 3/2018, il Ministero del lavoro ha espresso il proprio parere sulla condizione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, ferma restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.

L'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, prevede che *"con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore"*.

Su tale articolo, con risposta a interpello n. 23/2016, il Ministero si è già espresso con riferimento all'ipotesi dell'assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, al fine di usufruire degli incentivi economici previsti, chiarendo che in caso di somministrazione il calcolo dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro *"deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell'Unità di lavoro Annuo – ULA"*.

Il Ministero ritiene che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti sia riferita all'impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.

Brescia, 20 giugno 2018

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it